

Roma, 14 maggio 2020

**Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali****Ai coordinatori nazionali S.a.S. Cisl Fp****Oggetto: Decreto legge c.d. “Rilancio”. Prima analisi***Care colleghe e cari colleghi,*

il Consiglio dei Ministri ha licenziato il Decreto Rilancio. Nell’inviarvi il testo in nostro possesso (si tratta della versione delle ore 17,00 “entrata” in Consiglio dei Ministri), non ancora ufficiale e dunque suscettibile di subire modifiche, vi segnaliamo le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo. Come avete potuto apprendere dalle notizie di questi giorni, l’emanazione del decreto è stata particolarmente sofferta. L’equilibrio trovato non è solo la sintesi delle diverse sensibilità delle forze politiche che compongono la maggioranza ma anche il risultato di una scelta di politica economica volta a preservare prioritariamente, in questa fase, la continuità reddituale delle famiglie e la liquidità delle imprese.

Di conseguenza, sono rimasti in secondo piano altri obiettivi politici, come le misure di sostegno alla domanda per investimenti e con esse quelle volte a rafforzare l’investimento pubblico. E’ stato potenziato l’intervento a sostegno dell’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale ed è stata emanata una disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici, volta a rispondere tempestivamente alle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni, da noi peraltro da troppo tempo sottolineate.

Come Cisl Fp abbiamo costantemente monitorato l’iter di preparazione del provvedimento, segnalando alla Confederazione le criticità via via ravvisate ed intervenendo sui ministri competenti per cercare di migliorare il testo normativo. Anche grazie a questa costante azione di dialogo con il Governo il decreto “Rilancio” autorizza le Regioni e le province autonome ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro da ripartirsi, a livello regionale, come indicato nel decreto stesso. Le modifiche apportate dal decreto al testo del “D.L. 18/2020” consentono, inoltre di estendere l’ambito di destinazione delle risorse già destinate per l’anno 2020 dal “Cura Italia” (prima destinate al solo lavoro straordinario), finalizzandole alla “remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, direttamente impegnato nell’emergenza”, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”. Il Decreto “Rilancio” ha previsto anche che questi importi possano essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie

risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma.

Tutto bene dunque? Sicuramente no! Si è preferito agire con scelte di carattere più contingente e meno strutturale; si è persa l'ennesima occasione per aggiornare l'impianto normativo ed economico del lavoro pubblico mentre si sarebbero potute liberare energie e risorse sommerse, attraverso un intervento complessivo in grado di restituire maggiore autonomia agli enti e alle amministrazioni di incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, sia pure nel rispetto degli equilibri finanziari e di bilancio degli enti stessi, superando i vincoli imposti dall'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 75/2017. E' mancata la lucidità ed il coraggio per scommettere su una pubblica amministrazione in grado di sostenere il rilancio economico e sociale del Paese.

Eppure, le dolorose vicende di questi mesi ci hanno raccontato di come la disponibilità di beni pubblici essenziali, a cominciare dalla salute (ma anche da un efficace funzionamento del sistema di gestione ed erogazione del welfare e degli ammortizzatori sociali), richieda una pubblica amministrazione forte, funzionale ed attenta alle nuove emergenze sociali ed un sistema di accreditamenti in sanità efficiente, organici adeguati, risorse adeguate ed utili per la valorizzazione professionale ed economica di quanti lavorano nei servizi pubblici e per incentivare il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Il lavoro pubblico resta decisivo nella costruzione delle politiche economiche future in tutti i campi e ignorarlo o sottovalutarlo è un errore. Se è impensabile immaginare che la crisi possa essere affrontata con modalità e mezzi ordinari, attualmente a disposizione degli Stati, al di fuori di una impostazione sociale comune europea, solidale e condivisa, a maggior ragione dobbiamo essere capaci di mettere in evidenza che le istanze di tutela e valorizzazione professionale ed economica del lavoro pubblico, dei lavoratori della sanità privata e del terzo settore, non sono un costo per la società ma un investimento necessario per qualificare una pubblica amministrazione ed un privato sociale in grado di rispondere alle urgenze dei cittadini e delle imprese. Dobbiamo far emergere tutto questo agli occhi di un'opinione pubblica spesso disattenta e distratta dalla retorica dell'impiegato fannullone o del furbetto del cartellino e continuare ostinatamente la nostra azione di tutela sindacale e di prossimità al servizio di chi rappresentiamo.

### **Misure di interesse del comparto sanità**

- L'art. 1 del decreto dispone un **incremento del Fondo sanitario nazionale 2020 pari a 1,256 miliardi** finalizzato a finanziare misure di potenziamento dell'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale necessaria a fronteggiare la fase di progressivo allentamento del distanziamento sociale. Tra le misure previste dalla norma si segnalano le seguenti:
  - ***Le regioni e le province autonome al fine di potenziare le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, con l'obiettivo di assicurare le attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica e di rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti in condizioni di fragilità tutelate dai LEA, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale, sia per l'anno 2020 che per il 2021, nei limiti indicati da una apposita tabella del decreto (cfr. Allegato b del decreto) anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente.***

*Per l'attuazione di questa e altre misure individuate dall'art. 1 del decreto tra le quali il potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare per i pazienti in isolamento, per il 2020 è autorizzata la spesa di 838.7 milioni di euro.*

- *Le regioni e le province autonome organizzano le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*
- *Al fine di rafforzare i servizi infermieristici per potenziare la presa in carico sul territorio delle persone fragili e non autosufficienti, nonché affette da Covid-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale, **le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, possono utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non siano titolari di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti.** Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto un compenso lordo di 30 euro orari, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Inoltre, **a decorrere dal 1° Gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato.** Per l'attuazione di queste misure è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 332.6 milioni di euro, sempre in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente. Per il 2021 le risorse salgono a 480 milioni.*
- *Per garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono **conferire con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 30 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore.** Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi. Per l'attuazione di questa misura nel 2020 è autorizzata la spesa di 14.2 milioni di euro sempre in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente.*
- *Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale per l'anno 2020 è autorizzata una ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.*
- *Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nel 2020 il fondo nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale è incrementato di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico impegnato in queste attività. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di **euro** a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.*

- L'art. 2 dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, le regioni e le province autonome devono presentare un Piano di riorganizzazione, soggetto a successiva autorizzazione ministeriale, finalizzato a garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure rendendo strutturale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di Terapia Intensiva e programmando un incremento di 4.225 posti letto di area semi-intensiva. Al funzionamento dei predetti posti

letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50% di questi posti letto, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Sarà inoltre resa disponibile - per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione - una dotazione di 300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 75 posti letto e le regioni e le province autonome, che hanno individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19 nell'ambito delle strutture ospedaliere, dovranno consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurare la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di contagio o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi. Le Regioni vengono poi autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19. **Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, a partire dal 15 maggio 2020, potranno assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico per una spesa complessiva di 51,97 milioni.**

**Le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente nel limite massimo di 240.9 milioni di euro (a valere su queste risorse insiste anche l'attuazione di altre misure previste dalla norma).**

Si modificano i limiti previsti dal precedente art. 1 del DL Cura Italia, prevedendo che le risorse pari a 250 milioni, inizialmente destinate alla sola remunerazione dello straordinario del solo personale sanitario, vengano invece destinate genericamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, incrementando sia i fondi per le condizioni di lavoro ed incarichi che i restanti fondi. Si prevede che tali risorse operino in deroga anche vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale.

- Si autorizza un ulteriore stanziamento di 190 milioni di euro da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica.
- Si dispone il conseguente incremento dei fondi contrattuali nonché, per la restante parte, dei fondi incentivanti, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

Inoltre, si prevede che le regioni e province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale e provinciale, possano **incrementare fino al doppio gli importi indicati nella tabella A del decreto Cura Italia, per remunerare le prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale**, inclusa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 (ovvero le indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi, nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998).

- L' art. 4 prevede che le regioni, comprese quelle in piano di rientro, possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020 (per l'incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid-19 e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti Covid. Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario verranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, previo parere della Stato Regioni.
- **L'art. 12 estende ai familiari di tutto il personale esercente professioni sanitarie (in luogo del solo personale infermieristico)** oltre che dei medici e degli operatori socio-sanitari **le iniziative di solidarietà** di cui all'art. 22 bis del decreto legge 18/2020. Si precisa che i destinatari di tali iniziative di solidarietà sono familiari del personale che in conseguenza dell'attività di servizio prestata ha contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto ovvero "come concausa" del contagio da COVID-19. Inoltre, le attività dei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale vengono espressamente incluse tra quelle sospese su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 47 del decreto legge 18/2020.
- **L'art. 255 sposta al 31.12.2020 il termine per la maturazione di alcuni requisiti richiesti per le procedure straordinarie di stabilizzazione del personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale.** A seguito delle modifiche introdotte all'art. 20, comma 11 bis del d.lgs. 75/2017 si prevede che il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alle dipendenze dell'amministrazione che procede alla stabilizzazione richiesto dall' art. 20, comma 1, lett. c) possa essere maturato al 31.12.2020 (invece che al 31.12.2019). Viene spostato alla data del 31.12.2020 anche il periodo entro il quale maturare il requisito dei tre anni di contratto anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l'amministrazione che bandisce il concorso, richiesto dall'art. 20, comma 2 lett. b) per partecipare alle procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale precario.

## **Norme in materia di assegno ordinario e trattamenti di integrazione salariale**

- L'art. 70 bis istituisce un **Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione del trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga nonché dell'assegno ordinario** di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. I criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione con l'Associazione Bancaria Italiana e le parti sociali firmatarie del protocollo stipulato il 30 marzo 2020, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

- La durata massima del periodo coperto **dall’assegno ordinario erogato dal FIS, al verificarsi di determinate condizioni, viene ampliata fino ad un massimo di 18 settimane.** In particolare, l’art. 71 prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possano presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID- 19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito di tale periodo, l’erogazione del trattamento può essere incrementata di ulteriori cinque settimane (fruibili sempre dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020). Un eventuale ulteriore periodo, di durata massima di quattro settimane, è riconosciuto per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 73-bis (v. di seguito). Inoltre viene introdotta una importante specificazione ovvero che ai beneficiari di assegno ordinario spetta l’assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Si ricorda che la cumulabilità dell’assegno familiare con il trattamento ex art. 19 era stata esclusa dalla circolare Inps n. 47 del 28.3.2020.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali **vengono reintrodotti l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto (originariamente previsti nel testo dell’art. 19 e poi superati dalle modifiche apportate dalla legge di conversione del d.l. 18/2020),** prevedendo che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva e si prevede che **la domanda debba essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.** Qualora non venga rispettato tale termine l’eventuale trattamento di integrazione salariale non sarà erogato per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Si precisa che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. **I lavoratori destinatari dell’assegno ordinario devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 (in luogo del 23 febbraio 2020).** Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.159 milioni di euro per l’anno 2020 (in luogo dei precedenti 1.347,2 milioni di euro).

- La **durata dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, al verificarsi di determinate condizioni, viene ampliata ad un periodo non superiore a diciotto settimane.** In particolare, l’art. 73 prevede che le Regioni e le province autonome possano riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. L’incremento di ulteriori cinque settimane, (riconosciuto secondo le modalità di cui all’articolo 73-ter) fruibili nel medesimo periodo è previsto per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato il periodo di nove settimane. Con le stesse modalità di cui all’art. 73-ter (v. di seguito) sono riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti. Un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento è riconosciuto per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili sempre ai sensi dell’articolo 73-bis (v. di seguito). Per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica **viene reintrodotta l’obbligo di accordo con le OO.SS. che può essere concluso anche in via telematica.** Fermo restando che il trattamento può essere concesso esclusivamente con la

modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, si specifica che il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 5.376,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

- Al fine di garantire una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti degli ammortizzatori sociali previsti dal Dl Cura Italia l'art. 72 bis istituisce nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro finalizzato al rifinanziamento di specifiche misure di integrazione salariale. Tali risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 agosto 2020. Tali decreti possono eventualmente prevedere l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, coerentemente con le ulteriori risorse allocate per tutte le diverse tipologie di trattamenti.
- L'art. 73 ter prevede che dall'entrata in vigore del decreto **i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane**, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa (pari a 3.293 milioni di euro). I datori di lavoro inviano telematicamente all'Inps la domanda con la lista dei beneficiari indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle prestazioni previa verifica del rispetto del limite di spesa. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto la domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa alla sede Inps territorialmente competente. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di concessione entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori **L'anticipazione di pagamento del trattamento, calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo è autorizzata e disposta entro 15 giorni dal ricevimento delle domande**. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, che deve avvenire entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
- L'art. 73-quater prevede che le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste dal Dl Cura Italia, presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 73-ter, comma 3 che prevede la trasmissione della domanda entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori entro 15 giorni.

- **L'art. 74 reca misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.** La relativa domanda va inoltrata entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero, per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto, entro il termine di 15 giorni da quest'ultima data. Le domande sono autorizzate entro il giorno 5 del mese successivo. I datori di lavoro comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. L'Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati siano stati resi in forma completa e corretta. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle Amministrazioni competenti, i datori di lavoro che non hanno provveduto a farlo comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto.

### Misure di sostegno al lavoro

- L'art. 75 prevede che a decorrere dal **5 marzo e fino al 31 luglio 2020** i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (anche affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni possono fruire del **congedo straordinario COVID di cui all'art. 23 del d.l. Cura Italia per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni**. Viene confermato che il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Resta fermo altresì che tali periodi, coperti da contribuzione figurativa, danno diritto a percepire una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (dalla base retributiva di calcolo sono esclusi la tredicesima mensilità e altri premi, mensilità o trattamenti accessori in godimento).
- A decorrere dal 5 marzo e fino al 30 settembre 2020 è riconosciuta ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (anche affidatari) con figli di età inferiore ai 16 anni (in luogo di un'età compresa dai 12 ai 16 anni come previsto dal previgente art. 23 comma 6 d.l. 18/2020) la possibilità di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento e il correlato diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Nel **limite massimo complessivo di 1200 euro** e in alternativa al congedo straordinario, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (anche affidatari) con figli di età inferiore ai 12 anni possono fruire del **bonus finalizzati all'acquisto di servizi baby-sitting o in alternativa del bonus per sostenere le spese di iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232.

- **Per gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica e gli operatori sociosanitari dipendenti del settore pubblico e privato accreditato, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto in alternativa al congedo straordinario, **è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro.**
- Per i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992) o che sono portatori di handicap grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992) l'art. 76 conferma l'**incremento di ulteriori 12 giornate complessive** di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa **usufruibili nei mesi di maggio e giugno.**

Fino al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 aprile) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché per i lavoratori con handicap non grave in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio, il periodo di assenza dal servizio prescritto ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DL Cura Italia è equiparato al ricovero ospedaliero.

- L'art. 83 amplia da 60 giorni a **cinque mesi** l'arco temporale durante il quale è precluso l'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti. Durante lo stesso periodo di tempo, non solo è fatto divieto al datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, come già previsto nella formulazione previgente dell'articolo 46 del DL Cura Italia, ma **sono sospese anche le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.** Inoltre, per introdurre un ulteriore livello di tutela, si prevede che **il datore di lavoro possa revocare il recesso nel caso in cui, indipendentemente dal numero di dipendenti, abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.** Il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni, purché il datore di lavoro contestualmente faccia richiesta degli ammortizzatori sociali disciplinati dal DL Cura Italia a partire dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento.
- **Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica l'art. 96 configura in capo ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni** (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore) **un diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.** Inoltre, viene confermata la possibilità di svolgere prestazione lavorativa in lavoro agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
- Per agevolare la ripresa delle attività produttive, fino al 30 agosto 2020 in deroga alla disciplina vigente è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza l'obbligo di giustificare una durata superiore ai dodici mesi attraverso la specificazione delle causali previste dal decreto Dignità (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria).

## **Misure sul pubblico impiego**

- Al fine di rispondere celermente alle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 l'art. 237 **introduce fino al 31 dicembre 2020 una disciplina transitoria per lo svolgimento delle procedure concorsuali**. Le prove selettive potranno essere svolte attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, presso sedi decentrate anche in base alla provenienza geografica dei candidati, utilizzando i locali idonei dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, delle sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata. Si ammette la facoltà di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Si dispone, inoltre, che le domande di partecipazione ai concorsi vengano presentate esclusivamente in via telematica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Ogni comunicazione concernente il concorso è effettuata attraverso tale piattaforma, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle prove. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali reclutati secondo le modalità sperimentali introdotte dall'art. 237, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni. **Alle procedure concorsuali non si applica la riserva del 50% per il personale di ruolo prevista dall'art. 52 comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**
- L'art. 238 prevede che la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibratura delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali possa modificare le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, con riferimento a procedure concorsuali per il personale non dirigenziale già bandite alla data di entrata in vigore del decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali.
- L'art. 239 prevede specifiche modalità di svolgimento del VIII corso-concorso per la formazione dirigenziale, da bandire entro il 30 giugno 2020 ad opera della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. In particolare sono previste due prove scritte da svolgere in modalità telematica, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate individuate, mentre l'esame orale potrà essere svolto in videoconferenza. Alla frequenza sono ammessi i candidati vincitori del concorso nel limite dei posti da dirigente disponibili, maggiorato del 50 per cento. Presso il Dipartimento della funzione pubblica viene predisposto un elenco dove sono iscritti coloro che, pur avendo superato il corso-concorso, non sono rientrati nei posti disponibili. Le amministrazioni, a partire dal 1° gennaio 2021, attingono da tale elenco per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, fino ad esaurimento della graduatoria.
- L'art. 241 specifica che la previsione del lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (ex art. 87, comma 1 lett. a) del dl Cura Italia) deve essere rimodulata alla luce del graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

A tal fine, come chiarito anche nella direttiva della Ministra Pa n. 3/2020, le amministrazioni sono chiamate ad adottare nuovi modelli organizzativi, ovvero ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso misure di flessibilità dell'orario, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale e introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Le amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità e assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. Inoltre, la capacità di attuare le misure di flessibilità sopra citate sarà valutata ai fini della performance. Per quanto riguarda gli uffici pubblici siti all'estero, la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali.

### **Disposizioni in materia di salute e sicurezza**

- Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria e per sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi, l'Inail ha trasferito a Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Con le modifiche apportate dal decreto, anche gli enti del terzo settore possono usufruire di tale importo per potenziare il livello di sicurezza all'interno dei propri luoghi di lavoro.
- Il credito d'imposta, introdotto dal decreto Cura Italia al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni, viene esteso anche agli enti del terzo settore. La misura è valida per il periodo d'imposta 2020 e il credito corrisponde al 50 per cento delle spese di sanificazione sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
- I datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. La disposizione rappresenta un livello ulteriore di protezione per i lavoratori, ai quali si continuano sempre ad applicare le norme del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e in particolare le norme in materia di sorveglianza sanitaria (art. 41, D.Lgs. 81/2008). I datori di lavoro non obbligati dalla normativa vigente a nominare il medico competente, fermo restando la possibilità di effettuare la nomina per il periodo emergenziale, possano richiedere ai servizi territoriali dell'Inail di provvedere con i propri medici del lavoro alla sorveglianza sanitaria eccezionale per le categorie di lavoratori ritenute particolarmente a rischio. L'Inail, per soddisfare la richiesta, può avvalersi anche del nuovo contingente di personale entrato in servizio a seguito del potenziamento delle risorse umane (art. 18 del Cura Italia) ed è autorizzato ad assumere a tempo determinato delle figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, utilizzando le risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro. Si precisa altresì che l'inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
- Vengono predisposte una serie di misure necessarie ad implementare l'attuazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020. Al fine di favorire la ripresa delle

attività produttive in una condizione di massima sicurezza per i lavoratori, l'Inail promuove interventi straordinari per le imprese, anche individuali, e per le imprese sociali che successivamente al decreto Cura Italia hanno introdotto nei luoghi di lavoro risoluzioni per la riduzione del rischio di contagio. Nello specifico, tali interventi prevedono l'acquisto di nuova strumentazione, come apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L'iniziativa è finanziata dalle risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per i progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, co. 5, D.lgs. 81/2008) per un importo complessivo pari a 403 milioni. Per non incorrere nella disciplina comunitaria che limita gli aiuti di Stato, l'importo massimo concedibile mediante tali interventi è pari ad euro 15.000 per le imprese che impiegano fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese che impiegano da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese che impiegano più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica (art. 4, D.lgs. 123/1998). Non è possibile usufruire di altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

### **Ulteriori disposizioni**

- L'art. 23 è finalizzato ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dell'interno per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività di contenimento del COVID-19. **A tal fine l'art. 23 stanziava, per il 2020 ulteriori 111 milioni di euro per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.**
- Per l'anno 2020, una quota di risorse del "Fondo per le politiche della famiglia" è destinata ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a **introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020**, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori. **Il "Fondo per le politiche della famiglia" è conseguentemente incrementato di un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020.**
- L'art. 106 estende le garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concesse fino al 31 dicembre 2020 dal decreto Liquidità anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa.
- Con l'obiettivo di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, per l'anno 2020 l'art. 107 dispone un incremento di 100 milioni di euro del "Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore".
- Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti si dispone un incremento del Fondo per le non

autosufficienze di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

- Si prevede l'istituzione del "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a favorire l'adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.
- Con l'obiettivo di aiutare le famiglie in condizione di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituito il "Reddito di emergenza". Sono previsti determinati requisiti per l'accesso alla misura tra cui oltre la mancata percezione di altri sussidi come il Reddito di cittadinanza e misure aventi finalità analoghe figura anche un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000 e un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio spettante. La richiesta deve essere effettuata presso l'INPS, attraverso apposito modulo di domanda (anche attraverso i centri di assistenza fiscale o i patronati), entro il mese di giugno 2020. I beneficiari riceveranno il sussidio in due quote da 400 euro ciascuna, moltiplicate per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (si utilizza lo stesso parametro del Reddito di cittadinanza come indicato nell'art. 2, comma 4, del D.l. 4/2019 conv. con mod. dalla L. 26/2019).
- Si prevede la costituzione presso l'Anpal del "Fondo nuove competenze", con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro (a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO) da utilizzare per la graduale ripresa dell'attività lavorativa. **Per l'anno 2020 i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali, possono realizzare specifiche intese che prevedano la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa.** Una parte dell'orario lavorativo verrà finalizzato allo svolgimento di percorsi formativi, i cui oneri, compresi i relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico del Fondo. I criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto Rilancio.
- L'art. 116 modifica integralmente l'articolo 48 del d.l. 18/2020 relativo alla disciplina di prestazioni individuali domiciliari. In particolare si prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni domiciliari, a distanza oppure rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi nel rispetto del distanziamento sociale. A tal fine possono avvalersi del personale disponibile dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, già impiegato in tali servizi. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando gli stessi operatori e le risorse ordinariamente destinate a tal fine e alle condizioni assicurative già previste, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie.

E' richiesta l'adozione di specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. La norma dispone che, previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni succitate, le stesse sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard, ovvero secondo le modalità attuate prima della sospensione. E' prevista inoltre la corresponsione di un'ulteriore quota subordinata alla verifica dell'effettivo mantenimento delle strutture attualmente interdette che spetta agli affidatari di tali attività tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, una ulteriore quota a copertura delle spese residue incompressibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori. **In relazione alle ore non lavorate è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga.**

- L'art. 222 incrementa il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 331 milioni di euro per il 2020 per sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza. L'assegnazione delle risorse avviene entro 10 giorni dall'entrata in vigore della norma ed entro il 30 settembre 2020 le istituzioni scolastiche devono provvedere alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.
- L'art. 224 dispone un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 in favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La finalità è quella di assicurare un sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età ed è erogato in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Fraterni saluti.

Il Segretario Generale  
Maurizio Petriccioli

*All: testo DL Rilancio*